

IL RISCATTO AGEVOLATO

MODALITÀ ALTERNATIVA DI CALCOLO DELL'ONERE

Il decreto - legge n. 4/2019 ha introdotto una **nuova modalità di calcolo dell'onere dei periodi contributivi**, alternativa al calcolo a percentuale, c.d. riscatto agevolato:

- per i soli periodi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione (anche in conseguenza dell'opzione per il contributivo);
- l'onere è determinato applicando l'aliquota del Fondo Lavoratori Dipendenti (33%) al minimale di reddito previsto per la gestione degli artigiani e commercianti (che per il 2025 è di euro 18.555,00). Tale retribuzione è rapportata ai periodi da riscattare.
- Spetta all'interessato scegliere, al momento della presentazione della domanda, la modalità di calcolo a percentuale o agevolata.

RISCATTO AGEVOLATO E OPZIONE PER IL CALCOLO CONTRIBUTIVO

Con la circolare n. 6 del 22 gennaio 2020, l'INPS ha precisato che il riscatto agevolato è consentito anche a quanti abbiano optato o optino per il calcolo contributivo della pensione ai sensi dell'articolo 1, comma 23, legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'opzione in parola è consentita a quanti abbiano maturato un'anzianità contributiva:

1. al 31.12.1995, inferiore a 18 anni, e
2. al momento dell'opzione, pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema contributivo.

SEGUE: OPZIONE PER IL CALCOLO CONTRIBUTIVO E RISCATTO

Con successiva circolare n. 54 del 6 aprile 2021, l'INPS ha ulteriormente specificato le conseguenze del momento di esercizio dell'opzione per il calcolo contributivo sul riscatto, distinguendo tra:

- 1. Opzione esercitata prima della presentazione della domanda di riscatto:** i periodi da riscattare non sono conteggiati per maturare l'anzianità contributiva e sono calcolati con il metodo a percentuale del sistema contributivo.
- 2. Opzione esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto:** i periodi da riscattare sono conteggiati per maturare l'anzianità contributiva e sono calcolati con il metodo matematico (per la parte retributiva) e a percentuale (per la parte contributiva).
- 3. Opzione esercitata successivamente alla presentazione della domanda di riscatto:** i periodi riscattati sono conteggiati per maturare l'anzianità contributiva e sono calcolati con il metodo matematico (per la parte retributiva) e con il metodo a percentuale (per la parte contributiva).
- 4. Opzione esercitata al momento del pensionamento e contestuale domanda di riscatto:** i periodi da riscattare sono conteggiati per maturare l'anzianità contributiva e sono calcolati con il metodo contributivo del sistema contributivo.